

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN
MATERIA DI FISCALITA' SULL'AUTO
(ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito Regione, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, dal dirigente regionale pro-tempore della Struttura finanze e tributi, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito ACI, con sede in Roma Via Marsala n. 8, codice fiscale n. 004933410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), in persona del Presidente e legale rappresentante domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

Premesso:

1. che l'art. 15 della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;
2. che con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche) sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tassa stessa e che con l'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale" è stata trasferita alla

Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

3. che il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 457, nel prevedere la soppressione della Provincia di Aosta ha stabilito il conferimento alla Valle d'Aosta di "tutte attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia" e che, successivamente, con l'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è stato chiarito che le leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province si applicano per il territorio della Valle d'Aosta nei confronti della Regione;
4. che la legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 ha disciplinato l'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
5. che la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata nel Titolo II della legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);
6. che l'ACI è statoriconosciuto, con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;
7. che, ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in Legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) le attività di gestione delle tasse automobilistiche affidate all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutte le attività che potranno essere delegate o affidate all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli AC;
8. che l'ACI gestisce, ai sensi dell'art. 93-bis, comma 1, del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238/2021 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"), il REVE (Registro Veicoli Esteri) utilizzati per la circolazione nel territorio italiano;

9. che, ai sensi del Decreto direttoriale 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ACI acquisisce al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli, concessi in locazione a lungo termine senza conducente, al fine di consentire, alle amministrazioni titolari del tributo, l'individuazione del soggetto attivo e passivo di imposta;
10. che, ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2-bis, del Decreto Legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, l'ACI ha preso in carico la gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) ed ha ufficializzato tale evento a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all'Agenzia delle Entrate e al MEF con nota prot. n. 1087 del 29 marzo 2022, acquisita agli atti della Regione in pari data al prot. n. 4091 e che, con tale nota, ha ufficializzato anche la fine della fase della transizione della base dati dal precedente archivio nazionale (SGATA) gestito da Sogei;
11. che l'ACI, in cooperazione con il titolare del tributo, gestisce, con organizzazione propria e proprie tecnologie, il ruolo tributario e tutti i procedimenti di controllo, recupero e assistenza nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Molise e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano e, con tecnologie proprietarie, in Toscana; gestisce, altresì, in cooperazione con la regione Liguria, il procedimento di controllo di merito e di assistenza sul territorio e che, pertanto, possiede elevata professionalità ed esperienza nella materia; l'ACI coopera, inoltre, con l'Agenzia delle Entrate per la gestione del "superbollo" e della tassa automobilistica per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
12. che la Regione ritiene utile, nell'assistenza ai contribuenti, poter continuare a disporre di un qualificato punto di front-office rappresentato dallo sportello del PRA di Aosta il quale, considerato il fondamentale apporto per la gestione delle pratiche in materia di tassa automobilistica e per la professionalità degli operatori, risulta essere un importante punto di riferimento per i contribuenti e per la Regione;

13. che le deliberazioni di Giunta regionale n. 968/2020 e 611/2021, hanno sistematizzato le procedure per il contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali e individuato azioni per il proseguimento dell'attività;
14. che è dovere della Regione procedere ad una cooperazione rafforzata con altri enti al fine di poter mettere in atto ulteriori attività volte al recupero di imposte nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale;
15. che la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 giugno 2018 ha stabilito che l'adesione a pagoPA per i servizi di pagamento della tassa automobilistica si sarebbe avvalsa del sistema di verifica della titolarità attiva e passiva del tributo rilevata dal servizio "PagoBollo" realizzato in collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Automobile Club d'Italia;
16. che la deliberazione della Giunta regionale in data 17 gennaio 2020, n. 7, ha approvato lo schema di accordo con ACI per la prosecuzione, in cooperazione amministrativa, del progetto di integrazione di sorgenti di dati finalizzato alla conoscenza ed al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale sull'auto e per l'adesione al servizio "PagoBollo" per la riscossione della tassa automobilistica per il triennio 2020-2022;
17. che, con nota in data 06 maggio 2021, l'ACI ha comunicato che, nel corso del 2020, l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stato trasferito all'interno del sistema informativo PRA e reso organico all'implementazione tecnica del servizio "PagoBollo" e che, pertanto, non è più necessaria alcuna formale adesione a tale servizio da parte delle Amministrazioni regionali, rientrando tra le funzioni dell'Archivio Nazionale e del Sistema Integrato PRA-tasse automobilistiche di cui all'articolo 51 della legge 157/2019;
18. che con provvedimento dirigenziale in data 19 maggio 2021, n. 2656 si è preso atto che la riscossione della tassa automobilistica, versata spontaneamente dai contribuenti residenti in Valle d'Aosta, avviene per mezzo del servizio PagoBollo, pienamente integrato nel sistema pagoPA, messo a disposizione delle Regioni, delle Province Autonome dell'Agenzia delle Entrate da parte dell'Automobile Club d'Italia;
19. visto l'articolo 56 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale ha previsto l'istituzione, da parte delle province, dell'imposta provinciale sulle formalità di

- trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio;
20. visto il parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA che esclude, a determinate condizioni, dall'ambito dell'applicazione dell'IVA le collaborazioni tra le Regioni e le Province Autonome e l'ACI in materia di tasse automobilistiche;
 21. che il Reg. UE 2016 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Oggetto dell'Accordo è una cooperazione amministrativa realizzata attraverso una fattiva collaborazione tra ACI e Regione al fine di:
 - a. mettere in atto i procedimenti volti alla bonifica ed integrazione del ruolo tributario dell'imposta provinciale di trascrizione con quello della tassa automobilistica per migliorarne la gestione, ridurre i costi, contrastare l'evasione e adottare misure idonee al recupero di gettito;
 - b. conservare canali di accesso pubblico per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o di errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria e procedere al contestuale aggiornamento dei ruoli.

Art. 2 Gestione ed integrazione dei ruoli tributari delle tasse automobilistiche e dell'Imposta Provinciale di Trascrizione nell'ottica di contrastare l'evasione e recuperare gettito

1. Le parti cooperano per analizzare i fenomeni legati alla fiscalità dell'auto e contrastare l'evasione in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, di Tassa Automobilistica e di ogni altro tributo dovuto per effetto del possesso, proprietà o della circolazione dei veicoli.

2. L'analisi e l'elaborazione delle informazioni dei dati messi a disposizione dalle Parti si attuerà secondo le seguenti fasi:
 - a. analisi delle banche dati PRA e di quelle messe a disposizione dalla Regione;
 - b. supporto reciproco nella funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli in relazione agli obiettivi della Regione in materia di contrasto all'evasione e dell'ACI in materia di qualità del dato e di tutela degli automobilisti.
2. L'ACI e la Regione si impegnano a fornire con cadenza trimestrale i dati a loro disposizione pertinenti a soggetti residenti in Valle d'Aosta, giuridicamente utilizzabili nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16, ed ogni supporto tecnico-informatico necessario all'attività di cui al presente accordo.
3. L'ACI mette a disposizione della Regione il servizio per la consultazione del PRA. Nell'importo annuale stimato di rimborso costi sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del PRA. Le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni;
4. L'ACI e la Regione cooperano per la predisposizione di studi e statistiche concernenti i fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli, estraendo, elaborando e analizzando dati ed informazioni anche non proprietari. Qualora dati o informazioni non siano proprietari, i maggiori costi derivanti dall'acquisizione delle informazioni sono a carico della Regione.
5. Gli studi e le statistiche prodotte con dati di proprietà dell'ACI potranno essere utilizzati anche disassemblati dalla Regione per gli scopi e le finalità riconducibili alla gestione fiscale dei veicoli, non potranno essere ceduti a terzi e restano di proprietà dell'ACI.
6. Le parti cooperano altresì negli adempimenti e nell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del codice della strada, al fine di bonificare il ruolo tributario ed il PRA e limitare la spesa per le attività di recupero dell'evasione fiscale. A tal fine la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'ACI, rimborsandone i costi.

Art. 3

Conservare canali di accesso pubblici per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria

1. Le Parti cooperano per garantire i procedimenti di assistenza, con le proprie strutture pubbliche verso i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, esenzione e sospensione, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarità con i sistemi regionali.
2. Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti per l'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali.
3. L'ACI mette a disposizione di Regione l'operatività del sistema di archiviazione ottica dei documenti, organizzato sotto forma di archivio documentale, con le modalità attualmente operative, in modo da consentire alla Regione la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più sistemi di interrogazione. L'ACI, inoltre, continua a gestire e ad alimentare con la documentazione cartacea presentata dai contribuenti presso l'Unità Territoriale di Aosta, l'archivio documentale. L'ACI, infine, garantisce l'accesso e la possibilità di alimentare l'archivio ottico alle agenzie di pratiche auto convenzionate con la Regione per il servizio di assistenza ai contribuenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1568/2019.
4. L'ACI metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze nel corso delle sessioni formative di volta in volta indette dalla Regione, con la partecipazione di funzionari esperti nelle materie oggetto del corso.
5. L'ACI attraverso la propria Unità Territoriale:
 - a. fornisce informazioni di carattere sia generale che specifico sulla tassa automobilistica;

- b. fornisce consulenza e assistenza ai contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo;
 - c. riceve, istruisce e definisce, secondo la normativa vigente, le direttive e deleghe regionali, le contestazioni e istanze presentate dai contribuenti correlate alle procedure di recupero bonario e coattivo del tributo e le istanze di rimborso;
 - d. fornisce ai possessori e collezionisti di auto e moto storiche, che ne abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta previste dalla legge.
6. La regione attraverso i propri uffici:
- a. mette a disposizione il processo ed i risultati dell'attività di contrasto all'evasione in relazione ai passaggi di proprietà dei veicoli tra persone fisiche (IPT);
 - b. fornisce informazioni sull'intera attività di contrasto all'evasione legata ai veicoli;
 - c. fornisce i dati dell'attività di recupero del gettito della tassa automobilistica e dell'IPT;
 - d. mette a disposizione le proprie banche dati.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, con apposito atto amministrativo adottato dal Dirigente della Struttura finanze e tributi è costituito un Gruppo di lavoro che avrà il compito di definire l'esatto perimetro tecnico dell'intervento delle Parti e, in generale, di provvedere alla gestione di ogni aspetto di comune interesse.
2. Il Gruppo di lavoro è pariteticamente costituito da n. 4 componenti, e si riunirà all'occorrenza.

Art. 5 Durata dell'Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo di collaborazione decorre dal 1° gennaio 2023 e ha termine il

31 dicembre 2024.

Art. 6
Ristoro costi

1. Il ristoro per l'esecuzione dei procedimenti, effettuati dall'ACI, di cui al presente Accordo di Cooperazione, è riportato nell'Allegato A di cui ne costituisce parte integrante.
2. Il rimborso dei costi sostenuti dall'ACI sono fatturati con cadenza quadrimestrale.
3. Regione, non sostenendo costi suppletivi in relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 6, non necessita di ristoro delle spese.

Art. 7
Risoluzione dell'Accordo

1. La presente cooperazione può essere sciolta dalle parti in ogni momento previo congruo preavviso da inviare via PEC.

Art. 8
Prescrizioni specifiche a carico delle parti

1. Fatto salvo il rimborso di cui al precedente articolo 6 restano a carico delle parti tutti gli eventuali ulteriori oneri ed i rischi relativi derivanti dalla esecuzione dei procedimenti previsti nel presente accordo.
2. Sono a carico di Regione, oltre il rimborso dei costi sostenuti dall'ACI previsti e quantificati nell'allegato A di cui all'art. 6 del presente accordo, gli oneri derivanti dalle attività di reperimento e fornitura dati che non siano nella disponibilità delle parti, ma siano necessari ed indispensabili per consentire all'ACI il mantenimento delle attività previste dal presente accordo.
3. Tutte le attività svolte dall'ACI e dalla Regione sono soggette alla normativa statale e regionale in materia di diritto d'informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure.
4. L'ACI e la Regione, anche dopo la scadenza del presente accordo, sono tenuti a

provvedere agli adempimenti necessari alla rendicontazione, alla riconsegna della documentazione e a quanto altro attinente alle attività da ciascuno svolte.

Art. 9

Trattamento dei dati personali e nomina del Responsabile

1. Le parti restano titolari del trattamento dei dati contenuti negli archivi di rispettiva competenza.
2. L'ACI e la Regione sono nominati rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di competenza dell'altra parte.
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati negli appositi allegati al presente accordo di cooperazione (Allegati B e C).

Art. 10

Modifiche

1. Ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.

Art. 11

Sottoscrizione digitale

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aosta,

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

il Dirigente della Struttura finanze e tributi

documento firmato digitalmente

per l'Automobile Club d'Italia

il Presidente

documento firmato digitalmente